

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del d.lgs.117/17

ASSOCIAZIONE "CORALE CAMINESE" DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 SETTEMBRE 2020

Il giorno 27 settembre 2020 alle ore 12,30, presso la sede legale in Camino al Tagliamento, Piazza San Valentino,12, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci dell'associazione denominata "CORALE CAMINESE", avente codice fiscale 94006830304, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto ai sensi del D.Lgs 03 luglio 2017 n 117,
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. ALDO MENEGHETTI che constata e fa constatare che l'assemblea è stata convocata nei modi e con i termini del medesimo articolo 12 dello statuto.

Il Presidente constata quindi che sono presenti in persona o per delega n. 32 (trentadue) associati su n. 49 (quarantanove) associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e quindi aventi diritto di intervento e di voto in assemblea.

I soci presenti sono i seguenti: Eliana Azzano, Cristina Bravin, Letizia Bravin, Martina Bravin, Giuseppe Cecatto, Romina Chiminello, Ludovica Chiandussi, Alessandro Espen, Francesca Espen, Stefano Espen, Sara Ferrin, Egidio Lenarduzzi, Mario Liani (n.1952), Gianfranco Luca, Antonello Mangiacapra, Lucia Mangiacapra, Cristina Massi, Aldo Meneghetti, Albertina Panigutti, Chiara Panigutti, Sandro Panigutti, Katia Peressini, Alberto Scaini, Lucia Specogna, Mario Zanelli, Martino Zanelli, Erica Zanin, Rosa Maria Zoccolan, Gianpaolo Zoratto, Carlo Zorzini, Ennio Zorzini e per delega Francesco Zorzini.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, pertanto, il Presidente, constatato quanto sopra dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone quindi all'assemblea, che approva e delibera all'unanimità in tal senso, di nominare il Sig. ENNIO ZORZINI, che accetta, segretario verbalizzante della seduta.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il quadro normativo introdotto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, In particolare il Presidente comunica che è necessario adeguare lo statuto alle disposizioni previste dal citato Decreto Lgs 117/2017, affinché l'associazione, attualmente iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, possa essere inserita nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e quindi mantenere la denominazione di Associazione di Promozione Sociale (APS) beneficiando delle agevolazioni e delle abilitazioni previste dalle specifiche normative del Codice del terzo Settore istituito dal D.Lgs 117/2017.

Premesso quanto sopra, il Presidente propone ai soci la modifica dello statuto associativo al fine di recepire espressamente tutti i requisiti previsti dal citato Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 relativamente alla parte che riguarda le Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente, quindi, propone di sostituire l'attuale formulazione dello statuto con la formulazione riportata in allegato *sub "A"* che viene integralmente letta agli intervenuti e successivamente illustrata negli aspetti di maggior interesse e rilevanza.

Intervengono alcuni soci chiedendo spiegazioni su alcuni articoli del nuovo statuto ed il presidente con l'intervento del segretario risponde esaurientemente alle domande.

Per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea

Alfano 2020

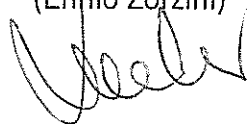
[Firma]

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto associativo nel testo proposto ed illustrato dal Presidente e quindi con le integrazioni atte a recepire le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017, che viene riportato in allegato al presente verbale sub "A",
Il nuovo statuto associativo sarà sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Udine e sarà quindi depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti gli associati.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito poiché nessuno degli intervenuti, nelle varie ed eventuali, propone ulteriori argomenti di discussione, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 13,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Ennio Zorzini)



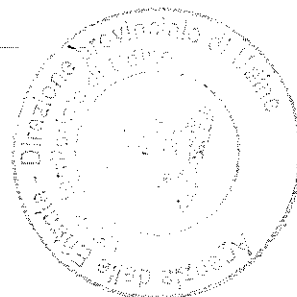
IL PRESIDENTE
(Aldo Meneghetti)



REGISTRATO a UDINE il 14 OTT. 2020
AL N° 4773 SERIE 3 PRIVATI N.L.
Liquidati Euro PRESENTE

(7) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Poste Dirette

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti



esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17
allegato "A"

STATUTO ASSOCIATIVO

Denominazione e durata

Articolo 1 - E' costituita una associazione musicale e culturale, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**CORALE CAMINESE APS**", da ora in avanti denominata "associazione" che ha finalità culturali di utilità sociale. La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con specifica deliberazione dell'assemblea degli associati.

Scopi finalità e attività

Articolo 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali finalità dovranno essere perseguite mediante il lavoro collegiale prestato dai propri associati in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) riunire gruppi di coristi, strumentisti e musicisti che, apprendendo e diffondendo l'arte musicale, sappiano trarre da questa un onesto e dilettevole trattenimento finalizzato anche ad accrescere il lustro e il decoro di Camino al Tagliamento;
- b) fornire i mezzi e gli obiettivi per integrare e completare la preparazione teorico/pratica dei propri associati anche attraverso la partecipazione a prove d'assieme;
- c) promuovere, a tutti i livelli, l'educazione musicale, corale, vocale, strumentale e bandistica, dando la possibilità a chi li frequenta di sostenere gli esami di Stato per accedere ai Conservatori Musicali o Scuole pareggiate;
- d) organizzare corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
- e) promuovere una Scuola di Musica e ogni iniziativa rivolta all'educazione ed istruzione musicale fra i giovani con interventi programmati e sistematici nelle scuole del territorio e in quelle di altri Comuni;
- f) essere punto di riferimento per ogni attività musicale, culturale e di ritrovo sia formativo che di spettacolo nell'ambito del proprio Comune ed in quelli limitrofi;
- g) promuovere ed organizzare studi, convegni, corsi, concorsi, festival corali e musicali, rappresentazioni, conferenze, seminari, saggi, concerti, edizioni e pubblicazioni in tutti i settori legati o riferiti alla musica;
- h) promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica a tutti livelli e in tutti i settori, ivi compreso l'avviamento professionale;
- i) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca storica, filologica, documentale e bibliografica in campo musicale anche promuovendo manifestazioni, convegni, esecuzioni, pubblicazioni ed elaborazioni editoriali;
- j) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca, convegni, manifestazioni, studio, esecuzione, pubblicazioni ed edizioni nel campo della musica sacra e delle tradizioni popolari ed in tutti i settori legati alla musica;
- k) avviare iniziative atte a promuovere i giovani nella scelta musicale, nonché sostenere attività di pubblicazione di ricerca, studio e composizione musicale;
- l) promuovere iniziative di contatto, collaborazione, progettazione e attività comuni con istituzioni pubbliche e private, università, scuole e associazioni dell'unione europea o di altre regioni italiane e di altri Paesi;
- m) sviluppare attività didattiche, informative, editoriali e divulgative e potrà acquisire strumenti musicali e costumi.
- n) Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse corale, musicale, sociale, culturale e religioso, sia in Italia che all'estero, e quanto necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 comma 1 lettere da a) a z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Privati e Pubblici, anche aventi sede all'estero, acquistare beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni economiche all'uopo necessarie, partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino fra quelle previste dall'Associazione.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

SEDE

Articolo 3 - L'associazione ha sede in Camino al Tagliamento, (Udine), Piazza San Valentino, 12.

Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi di statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

ASSOCIATI

Articolo 4 - Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati tutte le persone fisiche che prestano l'attività corale, vocale, strumentale o musicale nel gruppo, o che intendono operare attivamente per la promozione delle attività dell'associazione nonché gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'associazione stessa. In ogni caso il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza finalità di lucro non potrà essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono essere soci del sodalizio i cittadini italiani e stranieri, anche di età minore, per i quali è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore ad aderire all'associazione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 5 - Chi desidera associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli. Per i richiedenti minori di età la domanda dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore.

La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo sei.

Sull'accoglimento della domanda delibera al Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede a dare comunicazione all'interessato e a iscrivere il nuovo associato sul Libro degli Associati.

Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.

Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul Libro degli Associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere comunicata e motivata all'interessato entro sessanta giorni.

Articolo 6 - Il nuovo associato deve versare, all'atto della ammissione, la quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. La quota

associativa potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione in associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- a) osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- b) concorrere alle spese dell'associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,
- c) partecipare alla vita dell'associazione, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro.

L'associato ha diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere visione direttamente presso la sede dell'Associazione, dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'associazione.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative dell'associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'associazione.

Articolo 7 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;

b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo quattro che venga accertata dal Consiglio Direttivo.

c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:

- gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione;
- atti o comportamenti che danneggino l'immagine della associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della associazione stessa;

- omesso pagamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il contributo;

d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso da persona fisica.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono immediatamente efficaci.

L'associato decaduto od escluso può comunque opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8 - Il patrimonio dell'associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a. dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- b. dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- c. dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d. dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati agli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento.

Articolo 9 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in

relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a specifici servizi svolti dall'associazione;

c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;

d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;

e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo due;

f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;

g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' 6 del Codice del Terzo Settore;

h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 10 - L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio al Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 che dovrà essere presentato agli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto.

Il progetto del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione, nei cinque giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio approvato dall'assemblea verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ciascun associato, che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12 - L'assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La convocazione ha luogo con avviso scritto, da affiggersi all'albo dell'associazione o da inviarsi a tutti gli associati almeno sette giorni prima della adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che può anche avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'associazione, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti. L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/10 un decimo degli associati presenti in assemblea; a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Articolo 13 - Sono attribuzioni della Assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione degli indirizzi programmatici;
- b) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori,
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- f) la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione del Consiglio Direttivo;

Sono attribuzioni della Assemblea generale straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche al presente statuto;
- b) la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato dell'associazione e della nomina del/i liquidatore/i;
- c) la deliberazione in ordine alla fusione dell'associazione;
- d) le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'associazione nei dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri eletti dall'assemblea tra gli associati maggiori di età.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori, ove nominato. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dagli associati, quelli

che restano sono obbligati a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica dei consiglieri nominati dalla assemblea sarà quella dei consiglieri sostituiti.

Articolo 15 – Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto da inviare ai consiglieri i ed ai revisori non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario.
 - nominare i maestri e i direttori dei gruppi corali, strumentali e bandistici ed eventuali comitati e gruppi tecnici e artistici, definendone i compiti e determinandone gli eventuali compensi; con il parere del Collegio dei Revisori, ove nominato;
 - deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli consiglieri qualora particolari esigenze lo richiedano;
 - deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
 - determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, la quota associativa di ammissione per i nuovi associati;
 - determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio;
 - determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
 - determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
 - formulare il bilancio annuale di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
 - deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione;
 - deliberare sull'impiego dei fondi dell'associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
 - dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
 - deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
 - predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna della associazione;
 - deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati alla assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, richiederanno l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ai sensi del co 6 art 26 del Codice del Terzo Settore, con l'indicazione a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'associazione;
- inoltra istanze in favore dell'associazione ed riscuote da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'associazione, rilasciandone quietanza liberatoria.
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza il Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- promuove le azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 18 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori del conto, la cui nomina è facoltativa e viene deliberata dall'assemblea ordinaria, dura in carica un biennio e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'assemblea, anche tra i non associati.

La carica di Revisore è normalmente gratuita.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

Qualora il Collegio dei Revisori non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

LIBRI SOCIALI

Articolo 20 Oltre alle scritture contabili tenute nei termini previsti dall' art 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 l'associazione dovrà tenere:

- Libro dei soci
- Libro dei volontari
- Libro delle delibere dell'assemblea soci

- Libro delle delibere del Consiglio Direttivo
- Libro delle delibere di eventuali organi di controllo

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE

Articolo 21 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in ordine all'interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
- il Presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Qualora una delle parti non dovesse provvedere alla scelta del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell'arbitro scelto dalla controparte, questa ultima potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Udine, con apposito ricorso.

Gli arbitri dovranno essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Al Collegio Arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria.

Il ricorso al Collegio Arbitrale, come sopra determinato, deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o del fatto che determina la controversia.

Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

REGOLAMENTI E COMITATI TECNICI

Articolo 22 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo può prevedere la presenza di diverse categorie di associati cui spettano i medesimi diritti ma che si differenziano per l'interesse ed il sostegno fornito all'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo all'atto della determinazione delle quote associative annuali, potrà prevedere un diverso importo per ciascuna categoria di associati.

In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nella associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando la relativa quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In mancanza tale specificazione, l'associato verrà considerato appartenente alla categoria di associati per la quale è stabilita la quota associativa annuale di minore importo.

Le quote associative, comunque determinate, non sono ripetibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione né durante la vita dell'associazione né dopo il suo scioglimento. Le quote associative non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito, e non sono comunque trasmissibili per causa di morte.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

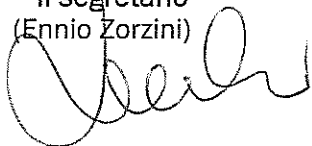
Articolo 24 - Lo scioglimento della associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, naturale o prorogata ai sensi del presente statuto, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal codice civile.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, dalle leggi speciali in materia e da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117 (Codice del Terzo Settore).

Il segretario
(Ennio Zorzini)



Il Presidente
(Aldo Meneghetti)

